



Comune di Capoliveri

Isola d'Elba

Ordinanza n° 10

Capoliveri li' 14.02.2019

Il Sindaco

Premesso che

- con l'art. 9 bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- come di consuetudine è previsto, durante tutto l'arco di ogni anno, lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi e iniziative con un potenziale notevole afflusso di pubblico, soprattutto nel corso della massima affluenza turistica;
- durante la stagione estiva anche le spiagge e le aree verdi sono mete preferenziali per consumo all'aperto di pasti da parte di cittadini, comitive e turisti;
- l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "*strategia europea della plastica*" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, cotton fioc non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene.

Atteso che:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono in generale assumere l'obbligo e l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse per una maggiore sostenibilità ambientale del territorio;
- le amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla

raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;

- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;

Dato atto che, in tale ottica, l'amministrazione comunale di Capoliveri si prefigge le seguenti finalità:

- diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l'ambiente a favore di utensili riutilizzabili;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali "*le bioplastiche*";
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione, fino alla completa eliminazione, dell'utilizzo di stoviglie monouso in plastica non biodegradabile, di qualsiasi materiale essi siano, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo comune;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che anche tutte le sagre o manifestazioni in genere organizzate nel territorio comunale e/o su aree e spazi pubblici, che prevedono la somministrazione di cibi e bevande, inclusi i cosiddetti pasti all'aperto (picnic), dovranno utilizzare obbligatoriamente stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o, in alternativa, posate, piatti e bicchieri monouso in materiale biodegradabile e compostabile (**ecofriendly**), che dovranno essere smaltiti nel modo corretto e quindi convogliate nel relativo ciclo di raccolta.

Ritenuto di dover individuare misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa;

Visto lo Statuto vigente;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A) del D. L. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017;

Visti gli articoli 181 e 182 del D. Lgs. 152 del 3 aprile del 2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D. Lgs. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 205/2010;

Visto l'art. 182.bis del D. Lgs. n. 152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 205/2010;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. a tutti i privati cittadini residenti e a tutti gli ospiti del Comune di Capoliveri;
2. alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica (sia a posto fisso che itinerante), ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché

alle *associazioni/enti* che organizzano feste pubbliche e sagre e comunque a tutte le attività commerciali,

il **divieto di utilizzare, vendere e/o distribuire a qualsiasi titolo**: cannucce, posate, piatti, bicchieri, miscelatori di bevande monouso, sacchetti monouso e comunque qualsiasi materiale plastico ad uso alimentare non biodegradabile e non compostabile.

DISPONE

Che la presente ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte, a partire dal 1° Novembre 2019.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/00, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenzo Alessandro Rabbio.

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 60 giorni consecutivi sull'Albo pretorio on line del Comune di Capoliveri e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- Alla Prefettura di Livorno
- All'amministrazione provinciale di Livorno
- Alla Questura di Livorno;
- Al Comando Carabinieri di Capoliveri
- Al Comando della Guardia di Finanza di Portoferraio
- Al Comando Carabinieri di Portoferraio
- All'Arpat
- All'Azienda USL Toscana Nord Ovest
- All'Associazione Confcommercio
- All'Associazione Confesercenti
- All'Associazione Confartigianato
- All'Esa Elbana Servizi Ambientali
- Alle Associazioni presenti sul territorio di Capoliveri
- All'Associazione Albergatori Elbani
- Agli esercenti del Comune di Capoliveri
- All'Associazione Legambiente Arcipelago Toscano
- All'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario

al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Dott. Ruggero Barbetti